



ORDINANZA MUNICIPALE concernente le tasse di concessione dell'attinenza comunale

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

- richiamato l'art. **35** della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit);
- considerato l'art. 20 della Legge cantonale sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit) e l'art. **12** del Regolamento d'applicazione della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit);
- visti gli art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC) e **43** del relativo regolamento d'applicazione (RALOC);

decide:

il prelievo delle seguenti tasse per la concessione dell'attinenza comunale:

Tipologia di pratica	Tariffa (CHF)
Ordinaria	600.00
Agevolata	300.00
Concessione dell'attinenza comunale ai confederati	500.00

Le domande di reintegrazione nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale, come pure quelle di rinuncia alla cittadinanza ticinese o ad una delle attinenze ticinesi possedute, nonché le procedure di concessione della cittadinanza agevolata a livello federale, che si limitano alla sola consegna degli specifici formulari, non sono soggette al prelievo di tasse.

I casi particolari che richiedono un maggior impegno potranno subire un adeguamento rispetto alla tariffa di base, in ragione di CHF 50.00 l'ora.

I coniugi che presentano congiuntamente la domanda sono tassati individualmente, mentre i figli compresi nella procedura di concessione della cittadinanza dei genitori sono esenti da tasse.

La tassa relativa alle domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale, mentre per la domanda in via agevolata la stessa deve essere pagata prima della valutazione da parte del Municipio.

Le stesse sono dovute anche in caso di rifiuto dell'attinenza comunale o di ritiro della domanda nel corso della procedura.



Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 5 febbraio 2021 per 30 giorni.

Per il Municipio

Il Sindaco:


Giovanni Berardi



Il Segretario


Daniele Mazzali

6937 Breno, 5 febbraio 2021
Ris. mun. no. 2219-01.02.2021